

- (¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.
- (³) Tale prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 1702 30 99.
- (⁴) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (⁵) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.
- (⁶) Codice Taric : grano.
- (⁷) Codice Taric : segala.
- (⁸) Codice Taric : miglio.
- (⁹) Codice Taric : sorgo.
- (¹⁰) Codice Taric : altri cereali.
-